

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1485 del 27/03/2019
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BGZ SRL con sede legale in Comune di Predappio, Via Sant'Agostino n. 29/a. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di panificazione industriale sito nel Comune di Forlì, Via Euclide n. 8
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1515 del 26/03/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno ventisette MARZO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. BGZ SRL con sede legale in Comune di Predappio, Via Sant'Agostino n. 29/a. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di panificazione industriale sito nel Comune di Forlì, Via Euclide n. 8.

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 09/11/2018, acquisita al Prot. Com.le 98101 e da Arpae al PGFC/2018/19304 del 14/11/2018, da **BGZ SRL** nella persona di Raffaele Bassini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Predappio, Via Sant'Agostino n. 29/a, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di panificazione industriale sito nel Comune di Forlì, Via Euclide n. 8, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 100713 del 20/11/2018, acquisito al PGFC/2018/19661, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni: Comune di Forlì, AUSL della Romagna, Arpae, HERA S.p.A.;

Dato atto che in data 21/11/2018 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al PGFC/2018/19749;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come volontariamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 107520 del 10/12/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/20805, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., e la richiesta integrazioni Prot. Com.le 107848 del 11/12/2018, acquisita al PGFC/2018/20863;

Dato atto che in data 28/12/2018 la ditta ha trasmesso quanto richiesto, acquisito da Arpae al PG/2019/751 del 04/01/2019;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 04/03/2019;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 25920 del 22/03/2019, acquisito al PG/2019/46651, a firma del Dirigente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì;
- Nulla Osta acustico ai sensi della L. 447/1995: Atto Prot. Com.le 104463 del 30/11/2018, acquisito al PGFC/2018/20315, a firma della Responsabile della Posizione Organizzativa dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì;

Considerato che nel Rapporto istruttorio "emissioni in atmosfera" il Responsabile dell'endoprocedimento da anche atto degli esiti della Conferenza di Servizi, come di seguito riportati: "(...) **Vista** la relazione tecnica PG/2019/27675 del 20/02/19 prodotta dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;

Tenuto conto che l'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0050396/P del 26/02/2019, acquisita al protocollo di Arpae PG/2019/32343 del 27/02/19, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli all'istanza di AUA in oggetto;

Visto che con nota P.G.N. 18649 del 28/02/19, acquisita al prot. di Arpae PG/2019/33131 del 28/02/19, il Comune di Forlì - Servizio Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

"...ATTESO

– che l'area catastalmente distinta al Fg 171 part. 75 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 171 part. 75 per l'attività svolta dalla richiedente";

Atteso che l'acquisizione dei succitati assensi consente di esprimere parere favorevole all'adozione

dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni, come riportate nell'allegato al presente rapporto istruttorio relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/06 e smi;

Evidenziato che l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;"

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, nell'ALLEGATO B e relativa Planimetria e nell'ALLEGATO C, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **BGZ SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **BGZ SRL** (C.F./P.IVA 04035730409) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Predappio, Via Sant'Agostino n. 29/a, **per lo stabilimento di panificazione industriale sito nel Comune di Forlì, Via Euclide n. 8.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
 - **Nulla Osta acustico** ai sensi della L. 447/1995;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria** e nell'**ALLEGATO C**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dr. Carla Nizzoli

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì con nota prot. n. 100713 del 20/11/2018 acquisita al protocollo PGFC/2018/19661 ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono state coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- AUSL della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- Hera spa, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Con nota PGFC/2018/19674 del 20/11/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PGFC/2018/19798 del 22/11/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì – Servizio Pianificazione urbanistica e sviluppo economico di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2019/27675 del 20/02/19 il Servizio Territoriale Distretto di Forlì di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva delle emissioni in atmosfera nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

EMISSIONE N. E1 CARICO IMPASTATRICI - Il punto di emissione E1 è dotato di un impianto aspirante a servizio del carico delle impastatrici; il sistema provvede al trasporto delle farine fino alla bilancia mediante una soffiante centrifuga da 11 kW posta a valle di un filtro a maniche con sistema di pulizia ad aria compressa, dotato di pressostato differenziale. Tale attività è compresa nell'elenco dei Criteri per l'Autorizzazione ed il Controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99 al punto 4.1.1 *"Sbarco, scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti di vario tipo sotto forma di materiale particellare"* dove fissano i limiti delle sostanze emesse per il materiale particellare di 20 mg/Nmc. Inoltre tale attività rientra all'Allegato 4.8 *"Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g"* della D.G.R. 1769/2010 e smi, dove si fissano i valori limite per le polveri totali a 10 mg/Nmc. Pertanto si propone il valore limite più restrittivo pari a 10 mg/Nmc per le Polveri totali, ai sensi di quanto stabilito dal punto C.1 dell'Allegato 3A alla D.G.R. 2236/09 e smi.

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- effettuare la messa a regime del punto nuovo di emissione denominato E1,
- annotare sull'apposito registro i controlli sul pressostato e le manutenzioni effettuate sul Filtro.

EMISSIONE N. E2 FRIGGITRICE - Le emissioni provengono dalla friggitrice. Non risultano installati impianti di contenimento degli odori. Portata massima 2400 Nmc/h. Durata emissione 16 h/g. L'attività è compresa al punto 4.1.21 *"Cottura di prodotti vari di origine animali e vegetali"* dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e all'allegato 4.24 *"Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g"* punto 5. alla D.G.R. 2236/09 e smi ove non sono indicati valori limite da rispettare.

EMISSIONE N. E3 FORNO EMISSIONE INGRESSO TUNNEL - Le emissioni provengono da una cappa posizionata sulla postazione di carico del forno. Portata massima 800 Nmc/h. Temperatura 80°C. A parere dell'ufficio lo stesso non può essere considerato come sfiato di sicurezza e pertanto esso è soggetto ad autorizzazione. I fumi contengono vapori di cottura. L'attività è compresa al punto 4.1.21 *"Cottura di prodotti vari di origine animali e vegetali"* dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e all'allegato 4.24 *"Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g"* punto 5. alla D.G.R. 2236/09 e smi ove non sono indicati valori limite da rispettare.

EMISSIONE N. E4 FORNO TUNNEL - Le emissioni provengono dal forno a ventilazione e aspirazione naturale. Portata massima 500 Nmc/h. Temperatura 240°C. A parere dell'ufficio lo stesso non può essere considerato come sfiato di sicurezza e pertanto esso è soggetto ad autorizzazione. I fumi contengono vapori di cottura. L'attività è compresa al punto 4.1.21 *"Cottura di prodotti vari di origine animali e vegetali"* dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e all'allegato 4.8 *"Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g"* punto 4. della DGR 2236/09 e s.m.i. ove non sono indicati valori limite da rispettare.

EMISSIONE N. E5 EMISSIONE USCITA TUNNEL - Le emissioni provengono da una cappa posizionata sulla postazione di scarico del forno. Portata massima 800 Nmc/h. Temperatura 80°C. A parere dell'ufficio lo stesso non può essere considerato come sfiato di sicurezza e pertanto esso è soggetto ad autorizzazione. I fumi contengono vapori di cottura. L'attività è compresa al punto 4.1.21 *"Cottura di prodotti vari di origine animali e vegetali"* dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e all'allegato 4.24 *"Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g"* punto 5. alla D.G.R. 2236/09 e smi ove non sono indicati valori limite da rispettare.

EMISSIONI N. E6, E7, E8 FORNI ROTATIVI - Portata massima 260 Nmc/h cadauno. Temperatura 230°C. Tali emissioni a ventilazione naturale convogliano i fumi di cottura degli alimenti e pertanto sono soggette ad autorizzazione preventiva. L'attività è compresa al punto 4.1.21 *"Cottura di prodotti vari di origine animali e vegetali"* dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, e all'allegato 4.24 *"Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g"* punto 5. alla D.G.R. 2236/09 e smi ove non sono indicati valori limite da rispettare.

OSSERVAZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI ODORI - Il sopracitato punto dei Criteri CRIAER 4.1.21 *"Cottura di prodotti vari di origine animali e vegetali"* alla lettera b) prevede altresì che *"I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorogene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione"*. In considerazione della tipologia delle emissioni sopraelencate e del fatto che tali lavorazioni non sono comprese nella Tabella 1 di cui alla LG35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm" si propone l'esonero dall'installazione di impianto di abbattimento delle sostanze odorogene. Qualora si accertino problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili a queste emissioni, la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorogene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 *"Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale"* dei Criteri CRIAER, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13 per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena. Pertanto, richiamato l'art. 272-bis e il §4.3 della LG citata, l'Autorità competente potrà attivare una procedura di riesame qualora a seguito di segnalazioni e accertamenti del Servizio Territoriale siano accertate situazioni di disagio olfattivo.

EMISSIONE N. E9 LAVAGGIO TEGLIE - Portata massima 2400 Nmc/h. Temperatura 80°C. Nel punto di emissione sono convogliati i vapori provenienti dal lavaggio delle stoviglie e carrelli, che viene effettuato con vapore ad alta temperatura; per il lavaggio di ceste e contenitori più grandi viene utilizzato un detergente per stoviglie MATIC PLUS COLOR 200 in quantità circa 120 litri/anno. Nello stabilimento c'è anche una lavastoviglie che lava tortiere e oggetti pasticceria e quindi il consumo annuo complessivo del detergente si

aggira in 390 litri annuo. In considerazione dei modesti quantitativi di detergente e delle sue caratteristiche non si ritiene di fissare limiti o prescrizioni.

EMISSIONI IMPIANTI TERMICI PRODUTTIVI

La potenza nominale complessiva è di 871 kW inferiore ad 1 MW quindi inferiore alla soglia di rilevanza indicata al punto dd) punto 1. della Parte I dell'Allegato IV alla parte Quinta del Dlgs 152/06 e s.m.i (art.272 comma 1 "emissioni scarsamente rilevanti"), e pertanto non sottoposte alla presente autorizzazione.

IMPIANTI TERMICI - Esclusi ex Art. 272, c1, dd)			
Punto di emissione	Provenienza	Potenza kW	Combustibile
ET1	FORNO TUNNEL - BRUCIATORE	280	Metano
ET2	FORNO TUNNEL - BRUCIATORE	195	Metano
ET3	FORNO ROTATIVO - BRUCIATORE	50	Metano
ET4	FORNO ROTATIVO - BRUCIATORE	50	Metano
ET5	CALDAIA RISCALDAMENTO ACQUA	25	Metano
ET6	CALDAIA VAPORE	271	Metano

EMISSIONI IMPIANTI TERMICI CIVILI

IMPIANTI TERMICI CIVILI - Esclusi ex Art. 272, c1, dd)			
ET9	CENTRALE TERMICA	526	Metano
ET8	CALDAIA UFFICI	24	Metano

Combustibile (gas metano). Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., detti impianti non superano i 3 MW di potenza termica nominale e pertanto sono disciplinati dal Titolo II dello stesso decreto legislativo.

L'Azienda USL Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota prot. 2019/0050396/P del 26/02/2019, acquisita al protocollo di Arpa PG/2019/32343 del 27/02/19, ha trasmesso le proprie valutazioni, per quanto di competenza, favorevoli all'istanza di AUA in oggetto.

Con nota P.G.N. 18649 del 28/02/19, acquisita al prot. di Arpa PG/2019/33131 del 28/02/19, il Comune di Forlì - Servizio Urbanistica ha trasmesso le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, di seguito riportate:

"...ATTESO

– che l'area catastalmente distinta al Fg 171 part. 75 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;

SI ATTESTA la conformità urbanistica del sito proposto, catastalmente distinto al Fg 171 part. 75 per l'attività svolta dalla richiedente".

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa e degli atti di assenso acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 09/11/2018 prot. n. 98101, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE ET8 – CALDAIA UFFICI (24 kW ciascuna, a metano)

EMISSIONE ET9 – CENTRALE TERMICA (526 kW, a metano)

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE ET1 – FORNO TUNNEL - BRUCIATORE (280 kW, a metano)

EMISSIONE ET2 – FORNO TUNNEL - BRUCIATORE (195 kW, a metano)

EMISSIONE ET3 – FORNO ROTATIVO - BRUCIATORE (50 kW, a metano)

EMISSIONE ET4 – FORNO ROTATIVO - BRUCIATORE (50 kW, a metano)

EMISSIONE ET5 – CALDAIA RISCALDAMENTO ACQUA (25 kW, a metano)

EMISSIONE ET6 – CALDAIA VAPORE (271 kW, a metano)

provenienti da impianti, con potenza termica complessiva inferiore a 1 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e smi e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla parte Quinta del DLgs 152/06 e smi, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della D.G.R. 2236/2009 s.m.i.:

Inquinante	Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri totali	5 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di panificazione industriale sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – CARICO IMPASTATRICI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 – FRIGGITRICE

Portata massima	2.400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

EMISSIONE N. E3 – FORNO TUNNEL INGRESSO

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

EMISSIONE N. E4 – FORNO TUNNEL

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	8	m

Durata	16	h/g
--------	----	-----

EMISSIONE N. E5 – FORNO TUNNEL USCITA

Portata massima	800	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

EMISSIONE N. E6 – FORNO ROTATIVO

EMISSIONE N. E7 – FORNO ROTATIVO

EMISSIONE N. E8 – FORNO ROTATIVO

Portata massima	260	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

EMISSIONE N. E9 – LAVAGGIO TEGLIE

Portata massima	2.400	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	16	h/g

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *“Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011”*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La Ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni da E1 a E9 entro tre anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni da E1 a E9, con un anticipo di almeno 15 giorni.**
- Entro 30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale Distretto di Forlì (PEC: aooofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
- Il monitoraggio periodico alla **emissione E1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 9. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute

nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

8. Qualora si accertino problematiche per esalazioni maleodoranti riconducibili alle emissioni E2, E3, E4, E5, E6, E7 ed E8 la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 "*Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale*" dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13, per le emissioni identificate come sorgenti della diffusione odorigena. Inoltre richiamato l'art. 272-bis del Dlgs 152/06 e s.m.i., Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni potrà attivare una procedura di riesame qualora a seguito di segnalazioni e accertamenti di Arpa Servizio Territoriale Distretto di Forlì siano accertate situazioni di disagio olfattivo.
9. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati in fase di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili e le manutenzioni effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E1**, così come richiesto al precedente punto 7.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN FOGNATURA

PREMESSA

- Vista la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n° 59 del 13 marzo 2013, acquisita dal Comune di Forlì al P.G. 98101 del 13.11.2018 presentata dal Sig. Bassini Raffaele in qualità di Legale Rappresentante della Ditta B.G.Z. S.r.l. tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'insediamento dove si svolge attività di panificazione sito in Via Euclide n. 8 (Foglio 171 particella 75) ed individuati negli atti presentati;
- Visto il parere favorevole di HERA acquisito dal Comune di Forlì al P.G. 15546 del 19.02.2019;
- Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;
- Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";
- Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;
- Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;
- Vista la documentazione allegata alla domanda;
- Considerato che trattasi di scarico di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D.Lgs. 152/06;
- Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato secondo le modalità indicate negli atti presentati ed alle seguenti prescrizioni:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	Legale Rappresentnte pro tempore BGZ srl
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Euclide, 8
- Destinazione dell'insediamento:	Produzione prodotti da forno - pasticceria
- Potenzialità dell'insediamento	7000 mc/anno – 25 mc/giorno
- Recettore dello scarico:	fognatura pubblica—nera “tipo A”
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:	Degrassatore statico

1. Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, spogliatoi), unicamente gli scarichi derivanti da: lavaggio attrezzature e macchine per la produzione di prodotti da forno/pasticceria, condense celle frigorifere, macchina del ghiaccio.
2. Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella 1 All. C Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:
 - COD $\leq$ 2500 mg/l;
 - BOD5 $\leq$ 2000 mg/l;
 - Solidi sospesi totali $\leq$ 400 mg/l;
 - Grassi e oli animali/vegetali $\leq$ 100 mg/l;
 - Tensioattivi totali $\leq$ 10 mg/l.
3. Entro tre mesi dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare ad HERA, ARPAE e Comune di Forlì un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente. Il rapporto di prova dovrà contenere almeno la determinazione dei seguenti parametri: pH, COD, BOD5, SST, Azoto Ammoniacale, Fosforo totale, Grassi/oli animali e vegetali, Tensioattivi totali.
4. Le deroghe di cui al punto 2 sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 7000 mc/anno; 25 mc/giorno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
5. Deve essere installato un pozzetto di prelievo campioni a valle degli scarichi delle condense e macchina del ghiaccio lato sinistro dell'edificio.
6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - degrassatore statico 20600 lt (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali);
 - pozzetti di prelievo (sulle linee di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
9. HERA ed ARPAE possono, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
10. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
11. A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

12. Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

13. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione allo scarico secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e D.P.R. 59/2013.

14. La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

15. Il titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

16. Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare ad HERA, ARPAE e Comune di Forlì sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.

17. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi dei pozzetti trappola I fanghi di esubero raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso uno smaltitore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza.

18. il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06;

19. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità;

20. L'esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale e delle reti interne dovrà avvenire conformemente alle norme tecniche di cui al Regolamento per il Servizio della Fognatura Comunale;

21. Gli scarichi delle acque bianche e nere dovranno avvenire separatamente nelle rispettive condotte fognarie stradali, ove esistenti, mediante reti interne separate;

22. Lo scarico delle acque reflue del processo produttivo dovrà essere accessibile in qualsiasi momento, tramite pozzetto di ispezione, per il campionamento da parte degli Organi di controllo, nel punto subito a monte dell'immissione del corpo ricettore o della confluenza con reti fognarie diverse ed allo stesso modo, dovrà essere accessibile un pozzetto d'ispezione subito a monte dell'impianto di trattamento; i pozzetti dovranno inoltre essere installati all'interno della proprietà privata con diretto accesso dalla sede stradale;

23. E' vietata l'immissione in fognatura di corpi solidi, sostanze solide e viscosi, olii minerali e idrocarburi, sostanze gassose, infiammabili esplosive;

24. Dovrà essere comunicato alla Amministrazione Comunale ogni mutamento che intervenga alla situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura della materia prima utilizzata;

25. La presente autorizzazione è valida unicamente ai fini ed ai sensi del D.Lgs. 152/06 e pertanto è fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente e l'obbligo di ottenimento delle prescritte autorizzazioni relative ad occupazione di suolo pubblico, ove richiesta, nonché ogni eventuale diritto di terzi.

Si demanda a HERA (sede di Forlì) il controllo del corretto allacciamento alla fognatura separata e le funzioni tecniche inerenti il prelievo dei campioni ed i relativi accertamenti analitici ai sensi del c.1 dell'art.128 del D.Lgs 152/06; a tal fine la stessa HERA avrà facoltà in qualsiasi momento di introdursi, nella proprietà privata ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di Fognatura e degli artt. 101 e 129 del D.Lgs. 152/06.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza di procedimento AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA G. Lombardi resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività panificazione e pasticceria industriale svolta in via Euclide, 8 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico, ma si riserva di eseguire le verifiche post operam;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95;

PRESCRIZIONI

1. entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale o dalla messa in esercizio dell'attività, a verifica di quanto dichiarato dal TCA, dovrà essere effettuato un rilievo fonometrico post operam nelle condizioni di massimo disturbo e presso tutti i recettori; il risultato di tali misure, ovvero la verifica del rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 nel periodo diurno e notturno, dovrà essere riportato in una relazione ed inoltrato all'Autorità competente. Qualora dette fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche presso i recettori individuati, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica per ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentito solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente;
2. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 di cui alla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì vigente;
3. il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.